

Srl, efficacia rafforzata per la prelazione

La clausola di prelazione per la cessione di quote inserita nello statuto di una srl ha efficacia rafforzata. La violazione della clausola statutaria di prelazione comporta sempre un danno per il singolo socio avente diritto alla prelazione. Alla clausola statutaria di prelazione-accanto al carattere pattizio, connesso con l'interesse individuale dei soci stipulanti viene riconosciuto il carattere sociale dell'interesse (organizzativo) sotteso alla clausola stessa, che è evidentemente proprio della società come tale e trascende l'interesse individuale di ciascuno dei soci. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano con la sentenza del 13 novembre 2015 n. 12815. La natura di regola organizzativa costituisce la ragione per la quale si afferma che gli effetti della clausola statutaria di prelazione siano opponibili anche al terzo acquirente: perché, appunto, si tratta di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non sottostare chiunque volesse entrare a far parte di quel gruppo. Pertanto, anche ad ammettere che cedente e cessionario costituiscono, nella presente controversia, una parte sostanzialmente unica quale centro unitario di imputazione di interessi, dovrebbe aggiungersi non solo il socio pretermesso ma anche, alla stregua della sopra indicata valutazione della natura intrinseca della domanda stessa, la società in quanto portatrice di un proprio interesse autonomo e distinto da quello individuale dei soci. La violazione di clausola di prelazione inserita

nello statuto sociale comporta l'inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione del tutto a prescindere invece dalla piena validità dell'atto di cessione nei rapporti tra cedente e cessionario. Ne deriva che alla inopponibilità, cui fa riferimento la clausola statutaria sopra trascritta, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale conclusa in violazione delle disposizioni statutarie, si aggiunge, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto dalla violazione stessa, non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente. Tale diritto non costituisce invero rimedio generale in caso di violazione di obbligazioni contrattuali, bensì una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge nel conformare i diritti spettanti ai titolari di diritti di prelazione che essa stessa prevede. Non vi è dunque spazio per ricorrere ad un'applicazione analogica, nella fattispecie in esame, del diritto di riscatto previsto dall'articolo 732 cod. civ. a favore dei coeredi ciò anche in considerazione del fatto che, oltre i confini oggettivi stabiliti dalla convenzione statutaria limitativa, opera la regola generale, posta dall'articolo 2479 cod. civ., della libera trasferibilità della quota sociale.

Marco Ottaviano